

**ALLEGATO F
AI REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

COMUNE DI TORRE PELLICE
(Città metropolitana di Torino)



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL
D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.**

SOMMARIO

Art. 1.....	3
Oggetto	3
Art. 2.....	3
Ambito di applicazione	3
Art. 3.....	4
Soggetti destinatari	4
Art. 4.....	4
Organizzazione del gruppo di lavoro	4
Art. 5.....	5
Quantificazione degli oneri per gli incentivi	5
Art. 6.....	5
Limiti individuali dell'incentivo	5
Art. 7	6
Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo	6
Art. 8.....	6
Ruolo delle centrali di committenza	6
Art. 9.....	6
Pesatura degli incentivi	6
Art. 10.....	7
Ripartizione degli incentivi tra le attività	7
Art. 11.....	8
Ripartizione tra i soggetti destinatari e liquidazione dell'incentivo	8
Art. 12.....	10
Riduzione degli incentivi.....	10
Art. 13.....	10
Perequazione	10
Art. 14.....	10
Quota utilizzata dall'amministrazione	10
Art. 15.....	11
Norme finali.....	11

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Torre Pellice (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. Il presente regolamento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) responsabile unico del progetto
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - f) redazione del progetto esecutivo
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - i) predisposizione dei documenti di gara
 - j) direzione dei lavori
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - m) direzione dell'esecuzione
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - p) collaudo tecnico-amministrativo
 - q) regolare esecuzione
 - r) verifica di conformità
 - s) collaudo statico (ove necessario).
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività

elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.
2. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale, fatte salve diverse disposizioni derogatorie disposte dagli organi competenti in relazione a singole forme di finanziamento e/o progetti. Le quote di incentivo ad essi teoricamente spettanti in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia libera.

Art. 4

Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del servizio competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., l'incarico di Responsabile Unico del Progetto è svolto dal Responsabile del servizio competente per l'intervento.
2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, il Responsabile del servizio competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.
3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti della procedura/al cronoprogramma dell'opera.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo art. 11, nonché motivata in sede di rendiconto nella apposita scheda di cui all'art. 11, comma 4.

Art. 5

Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6

Limiti individuali dell'incentivo

1. I limiti individuali all'incentivo sono stabiliti dalla legge e vengono calcolati indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni.
2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.

Art. 7

Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso
 - b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00
 - c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato un direttore dell'esecuzione e per i quali non viene redatto apposito. progetto, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero apposito capitolato prestazionale;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

2. Per i servizi e le forniture, le motivazioni alla base della necessità di nominare un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che determinano le condizioni di ammissibilità dell'incentivo, sono inserite nell'ambito del progetto di servizio o in apposita relazione a firma del Responsabile del servizio competente. Le motivazioni danno conto, anche con riferimento all'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, della particolare importanza del contratto, per qualità o importo delle prestazioni.

Art. 8

Ruolo delle centrali di committenza

1. Ai dipendenti delle centrali di committenza che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 25% di quanto previsto per ciascuna procedura da questo Regolamento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività previste all'art. 2, comma 2 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, la liquidazione della quota di incentivo spettante al personale delle centrali di committenza, viene di norma liquidata al termine dello svolgimento delle attività di competenza.

Art. 9

Pesatura degli incentivi

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

IMPORTO	PERCENTUALE
LAVORI	
Fino a € 1.000.000,00	2%

IMPORTO	PERCENTUALE
Da € 1.000.000,01 alla soglia comunitaria	1,5%
Oltre la soglia comunitaria	1%
SERVIZI <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
Da a euro 40.000,00 a euro 140.000,00	0,75%
Parte eccedente i 140.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), c) e d)	0,5%
Parte eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) e d)	0,3%
FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
Da a euro 40.000,00 a euro 140.000,00	0,5%
Parte eccedente i 140.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lett. b)	0,4%
Parte eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) e c)	0,3%

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10

Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

	ATTIVITÀ	PERCENTUALE
	LAVORI	
1	Programmazione della spesa per investimenti	2%
2	Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività del RUP (responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	40%
3	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (anche con redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali)	6%
4	Redazione del progetto esecutivo	10%
5	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
6	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
7	Predisposizione dei documenti di gara	10%
8	Direzione dei lavori (anche con eventuale eventuali direttori operativi/ispettori di cantiere)	15%
9	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
10	Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato di Regolare esecuzione / Collaudo statico (ove necessario)	8%
	TOTALE	100%
	SERVIZI E FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
1	Programmazione della spesa per investimenti	5%
2	Responsabile Unico del Progetto e Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	35%
3	Redazione del progetto (livello unico)	15%
4	Predisposizione dei documenti di gara	15%
5	Direzione dell'esecuzione (anche con eventuale direttore operativo) e collaborazione all'attività del Direttore dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	25%
6	Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
	TOTALE	100%

Art. 11

Ripartizione tra i soggetti destinatari e liquidazione dell'incentivo

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, tenendo conto:
 - a) del rispetto delle tempistiche per la specifica attività
 - b) della correttezza e completezza dell'attività svolta
 - c) della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività
 - d) del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.
3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente, sentito il RUP, compila una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare a ciascun dipendente destinatario dell'incentivo.

Di norma, ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica del RUP (punto 2 delle tabelle di cui all'art. 10) di norma pari al 50% della corrispondente aliquota, salvo diversa proposta formulata dal RUP, che tiene conto del numero dei collaboratori coinvolti, della nomina o meno di responsabili di fase, nonché della specificità del lavoro/servizio/fornitura.

5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
6. Nessun compenso per incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate nell'articolo 10 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, la liquidazione degli incentivi avviene, di norma, in un'unica soluzione, a seguito del collaudo tecnico amministrativo, verifica di regolare esecuzione o verifica di conformità da parte del soggetto preposto.
8. Nei casi di opere complesse e/o di servizi aventi durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo può avvenire:
 - a seguito della stipula del contratto, per le attività da 1 a 7 (per i lavori) e per le attività da 1 a 4, per i servizi e le forniture;
 - a seguito del collaudo tecnico amministrativo, verifica di regolare esecuzione o verifica di conformità per le restanti attività;
 - le attività di RUP possono essere liquidate: per il 30% a seguito della stipula del contratto e per il 20% a seguito del collaudo tecnico amministrativo, verifica di regolare esecuzione o verifica di conformità; il restante 50% liquidato in funzione dei SAL/numero di anni del servizio conclusi con esito positivo;
 - per le attività di DEC/DL: il 50% in funzione dei SAL/numero di anni del servizio conclusi con esito positivo e il restante 50% a seguito del collaudo tecnico amministrativo, verifica di regolare esecuzione o verifica di conformità.
9. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente, sulla base delle schede di cui al comma 4. Il responsabile del servizio attesta nella liquidazione l'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura o realizzazione dei lavori, secondo i tempi ed i costi inizialmente previsti. Il provvedimento indica le eventuali riduzioni da operare in caso di incremento dei tempi/costi.
10. In caso di coincidenza del RUP con il Responsabile del servizio, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la liquidazione della quota del Fondo Incentivi Funzioni Tecniche è disposta, in sostituzione di quest'ultimo, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 12

Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile del servizio nella scheda di cui all'art. 11, comma 4, del presente Regolamento, dei tempi o dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino danni per l'Amministrazione.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, il compenso spettante è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata (**Allegato 1**).
3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile del servizio nella scheda di cui all'art. 11, comma 4, del presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 36/23;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

Art. 13

Perequazione

1. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto potranno essere previste forme di perequazione rispetto alla corresponsione del premio incentivante, sia in caso di cumulo delle attività in capo al medesimo soggetto, sia in caso di corresponsione di incentivi con riferimento a lavori/servizi di elevato importo.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica.

Art. 14

Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 15

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento attivate ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Allegato 1 Tabella riduzione incentivo per aumento tempi e costi

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Ritardo durante la procedura di affidamento	Oltre la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	100%
	Oltre il 50% del cronoprogramma e comunque entro la data limite prevista per l'ottenimento di eventuale finanziamento	50%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Il presente regolamento:

-è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 4/12/2023 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2023.

E' stato successivamente modificato (art. 8 e 11) con deliberazione della G.C. 118 del 20/10/2025

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 04/12/2023